



Zola Predosa, 01 febbraio 2010

Ordinanza n. 14/ prot. n. 2152

IL SINDACO

Premesso che nella stagione invernale in concomitanza di nevicate si verificano pericoli per l'incolumità dei pedoni e l'integrità dei veicoli, nonché notevoli inconvenienti alla fluidità della circolazione connessi all'ingombro delle strade e dei marciapiedi;

Riscontrata pertanto la necessità di adottare provvedimenti atti ad evitare che in caso di nevicate possa essere compromessa l'incolumità delle persone e della circolazione stradale;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 7 - 15 - 149 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (vigente Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

Che in caso di precipitazioni nevose:

- I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma sui tetti, balconi e terrazzi, osservando le opportune e necessarie cautele per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine dovrà essere segnalato tempestivamente qualsiasi pericolo e zone di caduta con transennamenti e segnalazioni secondo le opportune disposizioni dell'Autorità Comunale a garanzia della sicurezza della circolazione;
- I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio;
- I frontisti, a tutela della sicurezza delle persone, devono sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi;
- La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti;
- E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.

RICORDA

Alla cittadinanza che il rispetto delle norme del Codice della Strada sotto indicate garantisce la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale:

- ai sensi dell'art. 149, comma 3 del Nuovo Codice della Strada - D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, *“quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali*



- *macchine non deve essere comunque inferiore a 20 mt. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro” .* (Sanzione amministrativa da € 35,00 a €. 143,00 - sanzione accessoria di punti tre);
- ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. c del Nuovo Codice della Strada - D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, *“gli organi di polizia dispongono la rimozione:.....in tutti i casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione”.*

INVITA

La cittadinanza a limitare l'uso delle auto private, affinché i mezzi pubblici, di pronto intervento e dei servizi essenziali posano operare agevolmente.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00, con riferimento alle modalità previste dalla Legge 689/81 e successive modificazioni.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico tramite la pubblicazione sul sito del Comune di Zola Predosa e l'affissione all'albo pretorio comunale.

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

AVVERTE

Che contro questo provvedimento, a norma della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale pr l'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

F.to: Stefano Fiorini
SINDACO